

# **COMUNE DI QUILIANO**

## **PROVINCIA DI SAVONA**

### **Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo**

#### **CAPO I**

##### **Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal Comune di Quiliano ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi di progettazione delle opere pubbliche , per i quali si applica la normativa dettata dal D.lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici) .

##### **Art. 2**

1. Gli incarichi di lavoro autonomo vengono conferiti a soggetti in possesso di specifiche competenze professionali quando:
  - a) l'Amministrazione non possa procurarsi all'interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - b) le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze debitamente motivate;
  - c) si tratti di supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività.
2. Il conferimento dell'incarico è effettuato sulla base di una procedura comparativa, condotta dal Responsabile del Servizio interessato , valutando il curriculum professionale ed il prezzo offerto , anche in deroga ai minimi professionali , ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4.7.2006 n.223 .
3. Il conferimento degli incarichi può essere effettuato anche direttamente, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) in casi di particolare urgenza , quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza , docenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre

amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori ;  
e) per la nomina del Legale sia nel caso in cui il Comune è attore che nel caso in cui il Comune è convenuto in giudizio , quando la natura della causa e l'urgenza connessa ai tempi tecnici di costituzione o di resistenza in giudizio sono tali da consigliare l'affidamento "intuitu personae" a Legale esperto nella specifica materia e di fiducia dell'Amministrazione .Analogamente si procede in tutti i casi in cui il Responsabile di Servizio , previa comunicazione alla Giunta , ravvisi la necessità dell'assistenza extra giudiziale di un Legale finalizzata alla resa di pareri, valutazioni ,espressione di giudizi .

### **Art. 3**

1. L'Amministrazione può conferire i seguenti incarichi:

- a) di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) di consulenza professionale;
- c) di prestazione occasionale.

## **CAPO II**

### **Collaborazione coordinata e continuativa**

### **Art. 4**

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati del Servizio che lo dispone.

La collaborazione, non esclusiva, deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, e deve essere coordinata con le esigenze organizzative dell'Amministrazione e delle sue articolazioni operative.

### **Art. 5**

1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli e a seguito di colloquio.
2. Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli ed il colloquio, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

### **Art. 6**

1. La procedura di conferimento dell'incarico deve essere avviata sulla base di una rilevazione di fabbisogno e di fattibilità sviluppata con le modalità indicate nell'allegato n. 1 e la determinazione a contrarre deve comunque indicare:
  - a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze organizzative che giustificano l'incarico;
  - b) la durata della prestazione e l'importo lordo del corrispettivo previsto, tenuto conto anche degli oneri a carico dell'Amministrazione;
  - c) i requisiti di ammissione e i criteri della valutazione comparativa;
  - d) i finanziamenti su cui grava la spesa.

### **Art. 7**

1. La durata della collaborazione non può eccedere i 12 mesi continuativi.
2. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi per altre attività, la durata può eccedere i 12 mesi ma non può eccedere quella dei progetti o dei programmi stessi.

### **Art. 8**

1. Il corrispettivo della collaborazione è determinato dal Responsabile di servizio sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, sostenute per trasferte che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio. I limiti e le modalità di rimborso delle spese suddette saranno definiti contrattualmente.

### **Art. 9**

1. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, da predisporre secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato n. 2).
2. All'avviso deve essere data pubblicità mediante affissione, per almeno 20 giorni, riducibili in caso di urgenza ed indifferibilità a 15 giorni, all'albo dell'Amministrazione e con l'inserimento nel sito web del Comune. Sono possibili, ma non obbligatorie, forme di pubblicizzazione integrativa.

### **Art. 10**

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il Responsabile del Servizio competente.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, la previsione di clausola risolutiva, secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato n. 3).
3. È fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

### **Art. 11**

1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.

### **Art. 12**

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del Responsabile del Servizio competente, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
2. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

### **Art. 13**

1. Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.
2. Le sospensioni dell'attività del collaboratore che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale, comportano la risoluzione del contratto.
3. Quando la collaborazione si inserisce in un progetto di ricerca, o in altra attività programmata, il termine di scadenza del progetto o dell'attività programmata comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione.

### **Art.14**

1. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 13.

### **Art. 15**

1. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria per maternità o al termine della sospensione inferiore ad 1/3 della durata del contratto, il responsabile del Servizio , in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di:
  - a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale;
  - b) autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
  - c) risolvere il contratto.

### **Art. 16**

1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **Art. 17**

1. È espressamente vietata una utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.

### **Art. 18**

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 19**

1. Il Servizio conferente provvede a trasmettere al Servizio Personale ed al Segretario Comunale copia del contratto stipulato.
2. I Servizi conferenti sono tenuti a comunicare al Servizio Personale ed al

Segretario Comunale le eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti.

3. Il Servizio Personale provvede a trasmettere semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - un elenco nel quale sono indicati i nominativi dei collaboratori esterni, le ragioni dell'incarico ed i compensi percepiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di Anagrafe delle Prestazioni.

#### **Art. 20**

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 21**

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

### **CAPO III Consulenza professionale**

#### **Art. 22**

1. La consulenza professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum. Essa è consentita quale attività strumentale di supporto ai Servizi dell'Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 23**

1. L'atto di avvio delle procedure di selezione e, in ogni caso, l'atto di conferimento dell'incarico devono indicare:
  - a) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico;
  - b) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista, quali il minor compenso offerto e l'accertamento, tramite curriculum, che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza;
  - c) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
  - c) i finanziamenti su cui grava la spesa;
  - d) la dichiarazione del proponente di non aver avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di collaborazione professionale con il professionista proposto.
2. Resta inteso che il corrispettivo potrà essere determinato anche in deroga a minimi tariffari, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n.248.

#### **Art.24**

1. L'incarico di consulenza professionale viene conferito con contratto di diritto privato, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva. Una copia del contratto deve essere restituita dal professionista, controfirmata per accettazione dell'incarico.

#### **Art. 25**

1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile dell'esatto adempimento della prestazione.

#### **Art. 26**

1. La consulenza professionale può essere resa anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

#### **Art. 27**

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

### **CAPO IV Prestazione occasionale**

#### **Art. 28**

1. Per prestazione occasionale si intende quella avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati, al di fuori delle ipotesi di cui ai capi II e III. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.
2. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa e deve essere espletata entro il termine massimo di 45 giorni dal conferimento dell'incarico.

#### **Art. 29**

1. La prestazione occasionale può essere richiesta sempre che esistano le condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 30**

1. L'atto di avvio delle procedure di selezione e, in ogni caso, l'atto di conferimento dell'incarico devono indicare:
  - d) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico;
  - e) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista, quali il minor compenso offerto e l'accertamento, tramite curriculum, che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza;
  - f) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;

- e) i finanziamenti su cui grava la spesa ;
- f) la dichiarazione del proponente di non aver avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di collaborazione professionale con il professionista proposto.

2. Resta inteso che il corrispettivo potrà essere determinato anche in deroga a minimi tariffari , ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 , convertito in Legge 4 agosto 2006 n.248 .

### **Art. 31**

1. Il conferimento dell'incarico avviene con contratto di diritto privato, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva, secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato 4).

### **Art. 32**

1. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità necessaria e dell'impegno richiesto .

### **Art. 33**

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di nota di debito, o di fattura, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

### **Art. 34**

1. Gli incarichi di prestazione occasionale a personale dell'Amministrazione sono consentiti, previa espressa autorizzazione degli organi competenti, alla stregua della disciplina regolamentare specifica.

### **Art. 35**

1. È consentito conferire ulteriori incarichi per prestazioni occasionali a soggetti che abbiano già stipulato con l'Amministrazione contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe, sempre che tra una prestazione e l'altra sia intercorso un tempo non inferiore a 20 giorni.

### **Art. 36**

1. Non è consentito richiedere prestazioni occasionali a soggetti con i quali il proponente abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali di natura privata. A tal fine il proponente deve rilasciare l'apposita dichiarazione di cui all'art. 30, comma 1, lett.d) del presente regolamento.

### **Art. 37**

1. Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 19 e 20 del Capo II del presente regolamento, nonché gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

### **Art. 38**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

PRESUPPOSTI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Ai sensi del Regolamento .....

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di responsabile della

seguinte struttura \_\_\_\_\_ (1) propone il conferimento di un incarico di:

€ Collaborazione coordinata e continuativa (previa selezione pubblica)

€ Consulenza professionale

€ Prestazione occasionale

**Per lo svolgimento della/e seguente/i attività:**

**Il Ricorso a personale esterno si giustifica in quanto:**

**Per la scelta del € consulente** si indica il sig./dott. \_\_\_\_\_

**€ prestatore occasionale**

in possesso delle seguenti specifiche competenze (allegare il curriculum o scheda illustrativa)

**La prestazione/attività si svolgerà:**

€ presso il Servizio : \_\_\_\_\_

€ presso il domicilio del soggetto affidatario

€ presso terzi

La durata della prestazione, in termini presunti, è di : .....

**Il compenso proposto è di € \_\_\_\_\_**

al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'assuntore.

**I criteri per la determinazione del compenso sono i seguenti:**

La spesa comprensiva degli oneri a carico dell'Ente è pari ad € \_\_\_\_\_  
e graverà sul capitolo di bilancio \_\_\_\_\_ della  
struttura \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio

Data .....

\_\_\_\_\_

**Comune di .....**  
**Servizio di .....**

**AVVISO PUBBLICO**

In esecuzione della delibera adottata il giorno .....  
dal .....(1) ed in applicazione del Regolamento  
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo .....

**È INDETTA**

Una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione  
coordinata e continuativa presso

.....  
.....

**Articolo 1**

1. La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a  
selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato  
per il conferimento del seguente incarico di collaborazione coordinata e  
continuativa presso la struttura sopra indicata:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Articolo 2**

1. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in  
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva,  
utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in  
coordinamento con essa.

**Articolo 3**

1. La durata della collaborazione è di ..... mesi e prevede un  
corrispettivo complessivo di € ....., al lordo di ritenute  
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.

Note:

---

(1) indicare l'organo collegiale che ha adottato la delibera

#### **Articolo 4**

1. I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:

.....  
.....  
.....

#### **Articolo 5**

1. Il punteggio riservato ai titoli è : .....
2. Sono titoli valutabili:  
.....  
.....
3. Il punteggio riservato al colloquio è : .....
4. Il colloquio verterà su : .....  
.....  
.....  
.....

#### **Articolo 6**

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.....

#### **Articolo 7**

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il ..... presso.....  
..... allegando alla stessa una dichiarazione dei titoli di studio posseduti e delle relative votazioni conseguite, nonché quant'altro si ritenga utile in riferimento ai titoli indicati al precedente art. 5, comma 2.

#### **Articolo 8**

1. La Commissione, composta di tre esperti, che possono essere scelti anche all'interno dell'Amministrazione tra funzionari di categoria non inferiore alla C , è nominata dal Responsabile del Servizio e coadiuvata da un segretario verbalizzante. Essa formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.
2. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
3. A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età.

#### **Articolo 9**

1. Luogo, giorno ed ora del colloquio vengono resi noti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto per la selezione.

#### **Articolo 10**

1. Il responsabile del servizio , dopo aver verificato la regolarità della procedura,

ne approva gli atti e stipula il contratto con il/i soggetto/i utilmente collocati in graduatoria.

Quiliano , .....

IL RESPONSABILE

.....

Allegato 3

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

### TRA

Il/La .....(1)

Rappresentato/a dal dott. ....

domiciliato per la carica presso la citata struttura, autorizzato alla stipula del presente contratto con determinazione .....del giorno ..... adottata dal.....,

### E

.... sig./dott. .... nato a il .....

domiciliato in .....

Via ..... n .....

tel . ..... (c.f. ....)

### PREMESSO

- che il/la .....(1) intende stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo .....
- procedura di valutazione comparativa a seguito della quale è risultato primo in graduatoria il sig./dott. ....;
- che il sig./dott. .... ha accettato di espletare una collaborazione coordinata e continuativa il cui oggetto ed il cui compenso sono di seguito indicati;
- che il medesimo ha fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

Il/La .....(1), come sopra rappresentato/a conferisce al sig./dott. ....

l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: .....

Note: <sup>(1)</sup> indicare la struttura nel cui interesse si stipula il contratto

.....

(1)

## **Articolo 2**

1. La durata del presente contratto è di mesi ..... a decorrere dalla data di stipulazione.
2. Il corrispettivo - determinato in riferimento alla natura della prestazione, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto - viene fissato in complessivi € ....., al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore, da liquidarsi in n . ..... rate (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc.) mediante acconti periodici rapportati alla prestazione fornita.
3. Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di accertamento da parte del responsabile del/della .... (2) o di suo del e g ato , della ..... proficua prestazione resa dal collaboratore nel periodo di riferimento.

## **Articolo 3**

1. Le parti riconoscono e danno atto che il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del c.c.
2. Il corrispettivo di cui all'art. 2, ai fini fiscali, è assimilato ai redditi da lavoro dipendente. All'atto dell'erogazione del corrispettivo o degli acconti il committente opererà a carico del collaboratore le ritenute previste dalle vigenti norme fiscali.

## **Articolo 4**

1. La prestazione lavorativa deve essere resa personalmente dal sig./dott. .... nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo collaboratore l'esecuzione del contratto senza osservanza di specifici orari, in piena autonomia lavorativa; il collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni.
2. Le parti convengono e danno atto che il rapporto instaurato con il presente contratto non è esclusivo, talchè il collaboratore è libero di prestare la propria attività sia autonoma che subordinata, anche a favore di terzi.

## **Articolo 5**

1. Il corrispettivo per l'opera prestata si intende onnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il collaboratore dovesse sostenere per l'espletamento della sua opera.
2. Al collaboratore compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le trasferte che, concordemente con la struttura fossero ritenute necessarie ai fini dell'espletamento della prestazione oggetto del presente contratto. Dette spese saranno rimborsate come segue: spese di viaggio ..... spese di vitto ..... spese di alloggio .....

Note: <sup>(1)</sup> l'oggetto dell'attività va dettagliatamente  
specificato <sup>(2)</sup> indicare la struttura di  
appartenenza del responsabile

---

### **Articolo 6**

1. L'attività di collaborazione sarà organizzata ed espletata in funzione delle finalità predeterminate dalla struttura, delle sue necessità organizzative ed in coordinamento con la stessa. Il collaboratore fornirà alla struttura tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel modo migliore l'attività affidatagli.
2. Il collaboratore potrà utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione dalla struttura attenendosi alle disposizioni impartite relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e sulla buona conservazione e funzionalità dei beni e degli strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

### **Articolo 7**

1. All'atto del pagamento del corrispettivo la struttura rilascerà al collaboratore idoneo documento riportante i conteggi delle ritenute IRE applicate per scaglioni di reddito annuo rapportati al periodo per il quale il corrispettivo viene pagato.
2. I conteggi terranno conto delle addizionali regionali, provinciali e comunali nonché delle deduzioni per progressività dell'imposizione e delle deduzioni per oneri familiari ove esistenti.
3. La struttura procederà inoltre al conguaglio d'imposta e rilascerà il modello CUD nei termini fissati dalle norme vigenti.
4. Il prospetto degli emolumenti indicherà, altresì, l'entità delle ritenute a carico del collaboratore, di cui ai successivi artt.9 e 10.

### **Articolo 8**

1. A carico del collaboratore grava la ritenuta previdenziale per l'iscrizione al fondo della gestione separata dell'INPS nella misura fissata dalle norme vigenti. Il Comune provvederà a versare i contributi dovuti al predetto istituto curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

### **Articolo 9**

1. A carico del collaboratore grava, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio INAIL per la copertura assicurativa del rischio per infortuni che possano derivare dall'attività oggetto del presente contratto.
2. Il Comune si obbliga ad effettuare i versamenti del premio al citato ente curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

### **Articolo 10**

1. In caso di malattia del collaboratore, non vi è vincolo di prestazione per la durata dell'assenza.

#### **Articolo 10 bis (Solo per le collaboratrici)**

1. In caso di maternità le parti convengono di sospendere l'attività contrattuale per il periodo di astensione obbligatoria, ferma restando l'applicazione della relativa disciplina previdenziale ed assistenziale.

### **Articolo 11**

1. Per i periodi di sospensione, per qualsiasi motivo, dell'attività lavorativa, non

verrà corrisposto al collaboratore alcun compenso.

### **Articolo 12**

1. Le sospensioni per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungano un terzo della durata contrattuale, comportano la risoluzione del presente contratto. In tal caso al collaboratore è riconosciuto il pagamento della prestazione lavorativa fornita.

### **Articolo 13**

1. Il presente contratto non dà luogo ad alcun compenso per fine rapporto in qualsiasi modo denominato.

### **Articolo 14**

1. Il collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso la struttura.

### **Articolo 15**

1. Il sig./dott..... dichiara di aver preso visione del Regolamento citato in premessa, e di accettarne le disposizioni, in particolare quelle contenute nel Capo II, recanti la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano allo stesso Regolamento ed all'art.2222 e seguenti del c.c.

### **Articolo 16**

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

### **Articolo 17**

1. Il collaboratore, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

### **Articolo 18**

1. In caso di controversia è competente il Foro di Savona .

### **Articolo 19**

1. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, a norma dell'art. 25 della tabella all. "B" al DPR n. 642/1972 e successive modificazioni. Esso è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi ne abbia interesse.

Quiliano , .....

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Firma

.....

IL COLLABORATORE

Firma

.....

2. Il collaboratore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del c.c., di approvare specificamente le condizioni di cui ai precedenti artt. n.10, 10 bis, 11, 12, 13, e 15.

IL COLLABORATORE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196: i dati personali riportati nel presente atto sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Quiliano , titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Allegato 4

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

### TRA

Il/La .....(1)

rappresentato/a dal/dott. ....

domiciliato/a per la carica presso la citata struttura, autorizzato alla stipula del presente contratto con

delibera del giorno ..... adottata dal .....

(2) **E**

.... sig./dott. .... nato a

..... il .....

domiciliato in .....,

Via .....n.....

tel . ..... (c.f. ....).

### PREMESSO

- che il/la .....<sup>(1)</sup>, giusta delibera sopra indicata, intende affidare un incarico di prestazione d'opera occasionale il cui oggetto e compenso sono successivamente indicati;
- che il predetto rappresentante della struttura in questione:
  - a) ha individuato nella persona del sig./dott.

- ..... un soggetto qualificato a svolgere la prestazione richiesta;
- b) ha dichiarato, per quanto prescritto all'art. ....del citato Regolamento, di non aver avuto con il sig./dott. .... nei due anni precedenti la stipulazione del presente contratto rapporti lavorativi di natura privata;
- che il sig./dott. .... ha accettato di espletare detta attività occasionale;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

Il/La .....(1), come sopra rappresentata, conferisce al sig./dott. .... un incarico di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento della seguente attività:

.....

.....

### **Articolo 2**

1. Il compenso sarà determinato in base alle capacità professionali e dell'impegno richiesto in complessivi € ..... anche in deroga alle tariffe minime professionali , ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4.7.2006 n.223 , e sarà corrisposto previa accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di nota di debito o fattura. Esso si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che il sig./dott. .... dovesse sostenere per l'espletamento dell'attività.

### **Articolo 3**

1. Il sig./dott. .... dovrà portare a termine l'incarico entro ..... giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

### **Articolo 4**

1. La prestazione deve essere resa personalmente dal sig./dott. .... in piena autonomia e senza l'osservanza di specifici orari, nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato.

### **Articolo 5**

1. In caso di inadempimento da parte del sig./dott. .... il responsabile della struttura intima per iscritto di adempiere nel termine di ..... giorni. Decorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto di diritto.

### **Articolo 6**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del c.c.

### **Articolo 7**

1. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, a norma dell'art. 25 della tabella all. "B" al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. Esso è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi ne abbia interesse.

**Articolo 8**

1. In caso di controversie tra le parti è competente il Foro di Savona.

Quiliano , .....

L'ASSUNTORE DELL'INCARICO  
Firma

.....

IL RESPONSABILE  
Firma

.....